SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 aprile 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 febbraio 1990.

Attuazione dei commi 1 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Ritenuta la necessità di stabilire i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 6/1990, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie ed i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove dotazioni organiche dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate per l'anno 1990 sulla base delle giornate espletate in riserva nel corso dell'anno 1989 dalle maestranze portuali in ciascun porto in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a diciassette giornate, ed inoltre, tenendo conto di correttivi relativi alle attività stagionali, alla specificità dei traffici ed al processo di riorganizzazione del lavoro portuale onde adeguare le dotazioni medesime alle effettive necessità di ciascun porto.

Art. 2.

Le nuove dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali vengono fissate sulla base di progetti di riorganizzazione predisposti a norma dell'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Art. 3.

Possono essere posti in pensionamento anticipato nel corso del 1990 coloro che, nel limite massimo previsto a tal fine dal decreto-legge n. 6/1990, risultino entro il 31 dicembre 1990 in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 26/1987, indicata nelle premesse.

Il contingente di cui al comma precedente è comprensivo delle domande presentate entro l'anno 1989 da coloro che avevano maturato i requisiti entro l'anno medesimo in vigenza della legge n. 85/1989, per le quali il Ministro della marina mercantile provvede a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di determinazione delle dotazioni organiche, nell'ambito del limite massimo individuato ai fini del prepensionamento per ciascuna compagnia portuale, seguendo il criterio della maggiore età, maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

Art. 4.

Coloro che hanno maturato o che matureranno entro il 31 dicembre 1990 i requisiti contributivi e di età previsti dall'art. 9 della legge n. 26/1987, possono presentare la domanda di pensionamento anticipato entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di determinazione delle dotazioni organiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma il Ministro della marina mercantile procede con proprio decreto all'accoglimento delle domande presentate nell'ambito dei posti residui previsti ai fini del prepensionamento per ciascuna compagnia portuale sulla base di una graduatoria predisposta seguendo i criteri di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto il Ministro della marina mercantile procede, con proprio decreto, al collocamento in pensionamento anticipato dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali che avevano maturato i requisiti richiesti dall'art. 9 della legge n. 26/1987 entro il 31 dicembre 1989 ed entro tale data avevano presentato domanda.

I dipendenti del suindicato Fondo, che hanno maturato o che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 1990, possono presentare domanda di pensionamento anticipato entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Alla scadenza del termine di cui al secondo comma il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, in relazione alle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione, all'accoglimento delle domande.

Art. 6.

Il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, viene effettuato nell'ambito delle eccedenze individuate in ciascuna dotazione organica, in rapporto alle esigenze specifiche occupazionali di ciascun porto, tenuti presenti i sistemi organizzativi ed operativi delle compagnie.

Le autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale sono tenute nel corso del mese a verificare la rispondenza del numero di giornate effettuate in cassa integrazione con le giornate di effettivo mancato avviamento al lavoro (in riserva, fuori riserva, mobilità) attraverso ogni necessario controllo. Le stesse autorità dovranno, inoltre, apporre il proprio visto sugli elenchi giornalieri predisposti dal console, dai quali risulti la posizione di ciascun lavoratore (distaccato, avviato al lavoro in riserva, fuori riserva o mobilità, non avviato e per quali motivi).

L'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto darà luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Entro i primi cinque giorni del mese le autorità marittime sono tenute a trasmettere alle competenti sedi dell'INPS, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro gli elenchi dei nominativi dei lavoratori posti fuori produzione nel corso del mese precedente.

Il numero delle giornate in cassa integrazione non deve comunque risultare eccedente al numero previsto su base annua per ogni singolo porto.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BISSI

Il Ministro del tesoro
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 873/1986 reca: «Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali».

— Il D.L. n. 4/1989 reca: «Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti».

— Il testo del D.L. n. 6/1990, coordinato con la legge di conversione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1990.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 873/1986 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-*bis*. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento, prima del 31 dicembre 1988».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 873/1986 è il seguente:

«Art. 9. — 1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'art. 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini, con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'art. 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma comunque, entro il 31 dicembre 1988.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'art. 30' del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'art. 3, comma 16.3, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'art. 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono eccedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte».

90A1583

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 marzo 1990.

Modalità relative alla gestione finanziaria degli enti locali che hanno deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il verbale in data odierna della commissione di ricerca per la finanza locale, abilitata, per effetti dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, a formulare proposte per l'approvazione dei piani di risanamento dei comuni dissestati, dal quale risulta l'urgenza di emanare norme interpretative per il comportamento da tenere dai comuni stessi nelle more

dell'adozione dei provvedimenti ministeriali di approvazione, specie per quanto attiene al riferimento da prendere per la gestione provvisoria in generale e per le spese previste da legge in particolare, talune di rilevante importo;

Visto il predetto art. 25 che al comma 10 dispone che fino all'emanazione dei decreti di approvazione dei piani di risanamento deliberati a norma dello stesso articolo sono sospesi i termini per la deliberazione dei bilanci e che nelle more possono essere disposti solo impegni per le spese espressamente previste dalla legge;

Valutata la proposta di emanazione delle norme interpretative con decreto ministeriale, da ritenersi legittima per effetto dell'affidamento della competenza approvativa dei piani a questo Ministero;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, il quale fissa il principio generale della gestione provvisoria sulla base delle risultanze di previsione definitive dell'ultimo bilancio approvato, con l'esplicita eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge;

Considerato che detto principio risolve la questione della gestione provvisoria dei bilanci dei comuni dissestati, anche per tutte le spese che non avevano affatto stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato o ne avevano con dotazioni insufficienti;

Decreta:

Art. 1.

I comuni che hanno deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, debbono attendere l'approvazione ministeriale prima di deliberare il bilancio di previsione per lo stesso esercizio e per gli esercizi successivi, nonché i conti consuntivi degli stessi esercizi.

Art. 2.

Nelle more dell'approvazione ministeriale, la gestione degli impegni deve essere condotta, a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, con riferimento agli stanziamenti definitivamente previsti per l'ultimo bilancio approvato, senza limite temporale.

Art. 3.

Per le spese regolate dalla legge, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato manchino del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi siano previsti per importi insufficienti, i consigli comunali ovvero le giunte municipali, con i poteri dei consigli, individuano con deliberazione le spese da finanziare, con i capitoli relativi, motivano con ogni dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determinano le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dei Co.Re.Co., devono essere notificate ai tesorieri.

Roma, 19 marzo 1990

Il Ministro: GAVA

90A1587

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 28 marzo 1990.

Rimborso all'ENEL di oneri straordinari. (Provvedimento n. 11/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costituzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro, si è prevista l'integrazione del comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalità per il rimborso all'ENEL dei suddetti oneri attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989, relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti comitati;

Visto il provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio 1989 con la quale è stata disciplinata l'attività del comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Viste le relazioni del comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989 con le quali sono stati trasmessi i pareri dai quali risulta che gli oneri derivanti all'ENEL ammontano complessivamente a 1.604,406 miliardi di lire di cui 640,200 miliardi di lire derivanti dalla mancata utilizzazione dei combustibili nucleari approvvigionati per le centrali elettronucleari di Montalto di Castro e Trino 2; 161,985 miliardi di lire derivanti dalla chiusura anticipata della centrale elettronucleare di Latina; 802,221 miliardi di lire derivanti dalla sospensione dei lavori per la costruzione della centrale elettronucleare denominata Trino 2; e quindi:

1) A titolo di acconto, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà all'ENEL l'importo di 1.604,406 miliardi di lire utilizzando le disponibilità del Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari.

2) Allo stesso titolo e fino alla data del 31 dicembre 1991 l'ENEL è autorizzato a trattenere il 50% dell'importo della maggiorazione applicata alla propria utenza.

3) Il termine di ultimazione dei lavori del comitato di cui al punto 3, terzo comma, della delibera CIP del 24 maggio 1989 è prorogato di sei mesi.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A1567

DELIBERAZIONE 28 marzo 1990.

Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 12/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP numeri 39, 40 e 43 rispettivamente del 17 ottobre 1985, del 26 giugno 1986 e del 30 luglio 1986 con i quali sono state determinate le aliquote definitive per gli anni 1983 e 1984, nonché quelle d'acconto per gli anni 1985 e 1986;

Visto il provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987 con il quale la Cassa conguaglio settore elettrico è stata incaricata di effettuare l'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL;

Vista la nota della Cassa conguaglio settore elettrico del 19 febbraio 1990 con la quale, per ciascuna impresa elettrica minore avente diritto, sono state comunicate le aliquote di integrazione tariffaria definitive per gli anni 1985, 1986 e 1987;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1948, n. 986);

Delibera:

Ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, le aliquote definitive relative agli anni 1985, 1986 e 1987 per ciascuna delle imprese elettriche sottoelencate e per ogni Kilowattora venduto vengono determinate nella misura seguente:

Impresa	Anno 1985 L./kWh	Anno 1986 L./kWh	Anno 1987 L./kWh
S.I.P.P.I.C. - Capri (Napoli)	308,78	244,89	320,84
S.MED.E. - Pantelleria (Palermo)	364,69	322,83	323,28
S.EL.I.S. - Lampedusa, Linosa, Marettimo (Palermo)	493,29	447,14	400,85
S.E.P. - Ponza (Latina)	270,59	233,73	227,83
S.I.E. - Isola del Giglio (Grosseto)	423,78	377,43	352,90
O.E. Accardi - Palermo	588,83	551,88	536,15
I.E. D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	479,22	422,69	404,18
Az. El. Germano - Isole Tremiti	493,02	464,26	474,23
I.C.E.L. - Levanzo (Trapani)	726,56	689,72	728,25

Impresa	Anno 1985 L./kWh	Anno 1986 L./kWh	Anno 1987 L./kWh
Comune di Pozzomaggiore (Sassari)	43,14	23,64	36,82
S.I.C. - Cropani (Catanzaro)	4,32	18,46	31,31
Comune di Monti (Sassari)	39,21	31,93	45,40
Soc. El. Musellarese - Musellaro (Pescara)	166,31	184,47	86,37
F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	144,51	63,29	102,74
Ridolfi Dino & Aldo - Palagnana (Lucca)	187,38	193.31	177,54
C.E.P. - Pratola Peligna (L'Aquila)	66,73	6,33	121,12
S.N.I.E. - Nola (Napoli)	312,52	271,08	260,36

Per quanto riguarda la Soc. S.E.L. di Lipari (Messina) e la Soc. Zecca di Ortona (Chieti), tenuto conto della dinamica delle aliquote negli anni considerati, nonché della loro articolazione fra le varie imprese, si chiede al competente organo istruttorio di effettuare ulteriori approfondimenti nei conti operativi, patrimoniali e finanziari delle suddette aziende.

A valere dal 1° gennaio 1988 la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle imprese elettriche sopracitate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base delle aliquote fissate per l'anno 1987.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A1568

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 18 novembre 1986, del senato accademico del 23 giugno 1987 e del consiglio di amministrazione del 29 giugno 1987 per il riordinamento della scuola di specializzazione in geriatria;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. Uff. II) n. 1223 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 novembre 1987 all'adeguamento della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 367 (ex 263) e 368 (ex 264) relativi alla scuola di specializzazione in geriatria sono soppressi.

Dopo l'art. 366 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

CAPO XXIII

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 367. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 368. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti in quattordici per ciascun anno di corso, per un totale di cinquantasei specializzandi.

Art. 369. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 370. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 371. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Tali aree comprendono le seguenti materie:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia ed odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia (I, II);
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale (I, II);
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 372. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

Art. 373. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	ore	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 374. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: istituto di clinica di gerontologia e geriatria dell'Università, divisione di geriatria dell'ospedale Garibaldi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 22 dicembre 1989

Il rettore: RODOLICO

90A1569

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 14 marzo 1988, del senato accademico del 14 novembre 1988 e del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1988 per il riordinamento della scuola di specializzazione in tossicologia medica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 1216 del 20 luglio 1989 riportante il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 aprile 1989, al riordinamento della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 512 (ex 282) a 518 (ex 288), relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia medica sono soppressi.

Dopo l'art. 511 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

CAPO XL

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 512. — È istituita la scuola di specializzazione in tossicologia medica presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia la necessaria preparazione della conoscenza approfondita dei problemi tossicologici di interesse medico (tossicità ambientale, tossicità acuta e cronica dei medicamenti) e per la diagnosi e terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

Art. 513. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 514. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 515. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 516. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) istituzioni di tossicologia;

b) patologia tossicologica;

c) clinica tossicologica;

d) tossicodipendenze.

Art. 517. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Istituzioni di tossicologia:

tossicologia generale;
tossicologia sperimentale con esercizi;
chimica tossicologica con esercizi.

b) Patologia tossicologica:

tossicologia sistematica;
cancerogenesi da agenti chimici;
teratogenesi da agenti chimici;
ecotossicologia.

c) Clinica tossicologica:

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
legislazione in campo tossicologico;
tecniche di rianimazione in tossicologia;
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici.

d) Tossicodipendenze:

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

Art. 518. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito specificato:

1° Anno (istituzioni di tossicologia):

tossicologia generale	ore	100
tossicologia sperimentale con esercizi	»	200
chimica tossicologica con esercizi	»	100
monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

2° Anno (patologia tossicologica):

tossicologia sistematica	ore	100
cancerogenesi da agenti chimici	»	100

teratogenesi da agenti chimici	ore	100
ecotossicologia	»	100
monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

3° Anno (clinica tossicologica):

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici	ore	100
legislazione in campo tossicologico	»	100
tecniche di rianimazione in tossicologia	»	100
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici	»	100
monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

4° Anno (tossicodipendenze):

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze	ore	200
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	200
monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

Art. 519. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

seconda cattedra di farmacologia medica dell'Università di Catania;

servizio di tossicologia clinica;

laboratori e reparti di degenza della clinica psichiatrica dell'Università di Catania;

laboratorio di igiene ambientale (istituto di igiene dell'Università di Catania).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, in modo tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 29 dicembre 1989

Il rettore: RODOLICO

90A1570

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 14 marzo e 21 novembre 1988, del senato accademico del 25 luglio 1988 e 20 marzo 1989 e del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1988 e 23 marzo 1989 per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in «dietologia e dietetica applicata»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 2405 del 13 novembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio 1989 alla istituzione della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 606 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole e aggiunta la scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata.

Dopo l'art. 702 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del:

CAPO XI

Scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata

Art. 703. — È istituita presso l'Università di Catania una scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato da affiancare al personale medico per la dietoterapia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica applicata.

Art. 704. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 705. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola concorrono la facoltà di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di lettere e filosofia.

Art. 706. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 707. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica;

statistica medica;

biologia generale;

anatomia e istologia;

chimica e propedeutica biochimica;

chimica biologica.

b) secondo semestre:

chimica degli alimenti;

fisiologia umana;

microbiologia e microbiologia clinica;

geografia economica e sociologia;

tecniche di laboratorio applicate agli alimenti e alla alimentazione;

igiene;

igiene degli alimenti.

2° Anno:

parassitologia;

fisiologia della nutrizione;

patologia e fisiopatologia generale;

tossicologia alimentare;

biochimica della nutrizione e del ricambio;

legislazione alimentare.

3° Anno:

dietologia e dietoterapia;

medicina interna;

gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;

malattie del metabolismo e della nutrizione;

malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;

malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;

psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;

merceologia;

tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti tutti propri della scuola.

Gli studenti sono, altresì, tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 708. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

centro antidiabetico ospedale Garibaldi - U.S.L. n. 34 - Catania;

divisione di endocrinologia ospedale Garibaldi - U.S.L. n. 34 - Catania;

centro clinico-scientifico per le malattie endocrine, ospedale Garibaldi - U.S.L. n. 34 - Catania;

istituto di gerontologia e geriatria, via Battello - U.S.L. n. 36 - Catania.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 709. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 3 febbraio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A1571

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 30 novembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 13 giugno 1989; del senato accademico in data 12 giugno 1989 che hanno approvato la modifica di statuto relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 19 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 406, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata:

Scuola di specializzazione in genetica applicata

Art. 407. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica applicata presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di specialisti operanti nel campo della attività di laboratorio in genetica e citogenetica nonché nel campo del controllo genetico e del miglioramento di organismi animali, vegetali e dei microorganismi.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 410, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica applicata, la scuola si articola negli indirizzi:

1) citogenetica e genetica molecolare;
2) biologia applicata.

La scuola conferisce il diploma di specialista in genetica applicata, indirizzo di citogenetica e genetica molecolare o indirizzo in biologia applicata.

Art. 408. — La durata del corso degli studi della scuola è di tre anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di dieci iscritti per ciascun anno di corso, per un totale massimo di trenta specializzandi.

Art. 409. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Art. 410. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze della produzione animale, scienze naturali, o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, conseguibili presso università estere.

Art. 411. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) genetica e biologia molecolare;

c) genetica speciale;

d) genetica molecolare;

e) genetica applicata.

Art. 412. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

statistica e biometria;
informatica e gestione dati.

b) Genetica e biologia molecolare:

biologia cellulare;
genetica fondamentale;
principi e metodi di analisi genetica formale;
genetica molecolare;
biologia molecolare;
citogenetica.

c) Genetica speciale:

genetica di popolazioni;
genetica dello sviluppo;
genetica vegetale;
genetica dei microorganismi;
mutagenesi;
genetica umana.

d) Genetica molecolare:

immunogenetica;
patologia molecolare;
metodi di ingegneria genetica.

e) Genetica applicata:

metodi di miglioramento genetico;
metodi di ingegneria genetica applicata;
fisiologia vegetale applicata;
fisiologia microbica applicata;
metodi di lotta biologica.

Art. 413. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata dal consiglio della scuola in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore, come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori duecento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 50):

statistica e biometria;
informatica e gestione dati.

Genetica e biologia molecolare (ore 150):

biologia cellulare;
genetica fondamentale;
genetica molecolare;
citogenetica I;
biologia molecolare I.

Monte ore elettivo: ore 200.

2° Anno:

Genetica e biologia molecolare (ore 50):

principi e metodi di analisi genetica formale.

Genetica speciale (ore 100):

genetica di popolazioni;
genetica vegetale;
genetica dei microorganismi;
mutagenesi.

Genetica molecolare (ore 50):

metodi di ingegneria genetica.

Monte ore elettivo: ore 200.

3° Anno - indirizzo in citogenetica e genetica molecolare:

Genetica e biologia molecolare (ore 60):

citogenetica II;
biologia molecolare II.

Genetica speciale (ore 80):

genetica dello sviluppo;
genetica umana.

Genetica molecolare (ore 60):

immunogenetica;
patologia molecolare.

Monte ore elettivo: ore 200.

3° Anno - indirizzo in biologia applicata:

Genetica applicata (ore 200):

metodi di miglioramento genetico;
fisiologia vegetale applicata;
fisiologia microbica applicata;
metodi di lotta biologica;
metodi di ingegneria genetica applicata.

Monte ore elettivo: ore 200.

Art. 414. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza di un laboratorio di ricerca.

La frequenza nelle varie aree per complessive quattrocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di duecento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 dicembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A1566

DECRETO RETTORALE 13 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero in data 25 maggio 1988 e 22 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1988 e 4 aprile 1989; del senato accademico in data 15 luglio 1988 e 30 marzo 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per le scuole di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e psicologia sociale applicata;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 19 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 398 a 417 relativi alla scuola di specializzazione in psicologia sono soppressi.

Dopo l'art. 398, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alle scuole di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e psicologia sociale applicata.

Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita

Art. 398. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

psicologia del bambino, dell'adolescente e della famiglia;
psicologia dell'adulto e dell'anziano;
psicologia dell'educazione;
psicologia dei disturbi cognitivi e degli handicap.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita, nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi cognitivi o portatori di handicap.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 399. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 400. — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti di psicologia e scienze dell'educazione e la facoltà di magistero.

Art. 401. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 402. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno; per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicologia del ciclo di vita;

psicologia e psicopatologia del linguaggio;

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi;

prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza;

tecniche psicometriche;

tecniche del colloquio e dell'intervista;

modelli di intervento psicoterapeutico.

Per il successivo biennio il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento.

Indirizzo di psicologia del bambino, dell'adolescente e della famiglia:

Secondo anno:

psicologia dei primi anni di vita;

psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza;

psicologia e psicopatologia della coppia e della famiglia;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dell'adozione e dell'affidamento eterofamiliare;

diritto di famiglia e legislazione di tutela dei minori.

Terzo anno:

tecniche di esame della personalità in età evolutiva;

prevenzione, diagnosi e trattamento precoce dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap;

consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità;

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'infanzia;

tecniche di intervento psicologico sul bambino malato;

consulenza psicologica all'adolescente;

legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari.

Indirizzo di psicologia dell'adulto e dell'anziano:

Secondo anno:

psicologia dell'età adulta e dell'età senile;

neurofisiologia dell'invecchiamento;

psicopatologia dell'età adulta e dell'età senile;

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo.

Terzo anno:

tecniche di esame della personalità nell'età adulta e nell'età senile;

tecniche di intervento nella riabilitazione;

consulenza e intervento sulle problematiche familiari;

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano;

psicosociologia delle comunità e tecniche di intervento;

teorie e tecniche di riqualificazione sociale;

legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari.

Indirizzo di psicologia dell'educazione:

Secondo anno:

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative;

psicologia e psicopatologia dell'apprendimento;

aspetti affettivi e motivazionali dello sviluppo e dell'apprendimento;

psicopedagogia delle attività motorie, ludiche ed espressive;

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione;

psicopedagogia della lettura e della scrittura;

psicopedagogia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico.

Terzo anno:

psicologia dell'educazione sessuale;

psicologia del tempo libero e dei gruppi giovanili;

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie;

tecniche di osservazione del comportamento nella scuola;

tecniche di valutazione nella scuola;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

legislazione e organizzazione scolastica.

Indirizzo di psicologia dei disturbi cognitivi e degli handicap:

Secondo anno:

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'handicap;

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali;

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio;

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo;

psicopatologia della lettura e della scrittura e tecniche di intervento;

psicopatologia del pensiero e tecniche di intervento;

tecniche di modificazione del comportamento.

Terzo anno:

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo;

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento;

tecniche di intervento negli handicap gravi;

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica;

aspetti psicologici dell'integrazione sociale e professionale;

consulenza psicologica a insegnanti, rieducatori e famiglie;

legislazione e organizzazione dei servizi scolastici e socio-sanitari.

Art. 403. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia dell'infanzia, del ciclo di vita.

Queste attività devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola.

Art. 404. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 401, i candidati in possesso di laurea in filosofia, medicina e chirurgia, pedagogia i quali abbiano superato almeno quattro esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Scuola di specializzazione in psicologia sociale applicata

Art. 405. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia sociale applicata presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

psicologia del lavoro;

psicologia della pubblicità e dei consumi.

La scuola ha il compito di formare specialisti preparati a compiere interventi concernenti gli aspetti psicologici delle attività lavorative e a svolgere consulenza psicologica nel settore della pubblicità e dei consumi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia sociale applicata con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 406. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 407. — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti di psicologia e scienze dell'educazione e la facoltà di magistero.

Art. 408. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dar prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 409. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno, per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicosociologia dei gruppi;

metodi e tecniche della ricerca psicosociale;

statistica e tecniche di analisi multivariata dei dati;

teorie del cambiamento psicosociale;

psicologia della comunicazione e dei «media»;

psicologia ambientale;

teorie e tecniche del colloquio individuale e di gruppo.

Per il successivo biennio il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento.

Indirizzo di psicologia del lavoro:

Secondo anno:

sociologia del lavoro;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo;

teorie e tecniche psicometriche;

tecniche di valutazione dell'intervento psicosociale;

teorie e tecniche della selezione del personale;

modelli di consulenza organizzativa;

ergonomia.

Terzo anno:

modelli di analisi e ricerca sulle organizzazioni produttive;

teorie e modelli della ricerca-intervento sui problemi del lavoro;

teorie e tecniche dei gruppi di formazione;

interventi psicologici per la sicurezza lavòrativa;

elementi di diritto del lavoro;

aspetti psicologici della riconversione professionale.

Indirizzo di psicologia della pubblicità e dei consumi:

Secondo anno:

analisi economica e di mercato;

tecniche di analisi motivazionale;

teorie e tecniche del questionario;

processi psicologici nella fruizione del messaggio pubblicitario;

metodi di osservazione del comportamento economico;

teorie e tecniche dell'intervista focalizzata;

metodi di analisi del contenuto.

Terzo anno:

psicosociologia del comportamento economico;

teorie e tecniche dell'intervento pubblicitario;

tecniche di analisi e previsione di mercato;

tecniche psicologiche di produzione e di presentazione del messaggio pubblicitario;

elaborazione automatica e rappresentazione dei dati;

legislazione di tutela del consumatore;

deontologia e autoregolamentazione della pubblicità.

Art. 410. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocinii vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia sociale applicata.

Queste attività devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nel settore che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola.

Art. 411. — Per i primi tre anni accadèmici successivi all'entrata in vigore del presente statuto possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 408, i candidati in possesso di laurea in filosofia, sociologia, scienze politiche, medicina e chirurgia i quali abbiano superato almeno quattro esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 gennaio 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A1558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Puerto Plata (Repubblica Dominicana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

È istituito in Puerto Plata (Repubblica Dominicana) un vice consolato onorario con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Maria Trinidad Sanchez, Samanà, Dajabòn, Santiago Rodriguez, Valverde, Salcedo, Duarte.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1990
Registro n. 5 Affari esteri, foglio n. 64

90A1537

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1990 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso umano sottospecificata (preparazione e confezione unica):

Uretral - tubo g 10 di gel (codice 020659037), registrata a nome della ditta Scharper S.p.a. per l'industria farmaceutica, sita in Milano. (Decreto di revoca n. 7784/R).

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1990 è stata disposta l'esclusione dall'elenco delle specialità medicinali revocate con decreto ministeriale n. 7800/R del 14 dicembre 1989, della specialità medicinale per uso umano sottospecificata:

Sustenium - 10 flaconcini orali 15 g per uso pediatrico (codice 024118034), registrata a nome della ditta Malesci S.p.a., sita in Firenze. (Decreto di revoca n. 7801/R).

È consentita, pertanto, l'ulteriore commercializzazione del citato prodotto, alle condizioni in vigore anteriormente alla emanazione del decreto del 14 dicembre 1989.

90A1540

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 il dott. Carbone Mario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Manzoni» a r.l., con sede in Bari, sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 18 luglio 1987 in sostituzione del dott. Colella Francesco.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 il dott. Lippolis Giocondo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Edile artigiani latianesi», con sede in Latiano (Brindisi), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 4 febbraio 1985 in sostituzione del rag. Epicoco Cosimo.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1990 il dott. Critani Michele è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori molisani», con sede in Campobasso, sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 16 giugno 1986 in sostituzione del rag. Astorri Carlo.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1990 il rag. Ettore Fontana è stato nominato, per un periodo di dodici mesi, commissario governativo della società cooperativa edilizia Solidarietà, con sede in Limbiate (Milano), costituita in data 26 luglio 1972 per rogito notaio Giovanni Notari, in sostituzione del dott. Ferdinando Flora, che non ha accettato l'incarico.

90A1542

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 la società cooperativa «Co.Pro.Lat.» (Consorzio produttori latte), con sede in Taranto, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. De Prezzo Angelo.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1990 la società cooperativa «Ovilcoop a r.l.», con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Marinelli Giuseppe.

90A1559

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.16940-XV-J del 22 novembre 1989 l'artificio pirotecnico denominato: «Marry song» n. 0656, fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16943-XV-J del 22 novembre 1989 l'artificio pirotecnico denominato: «Joyousness» n. 0657, fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16939-XV-J del 23 novembre 1989 l'artificio pirotecnico denominato: «Assorted Colours HN 68», fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16941-XV-J del 23 novembre 1989 l'artificio pirotecnico denominato: «St. Helena Volcano» n. 0662, fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16942-XV-J del 23 novembre 1989 l'artificio pirotecnico denominato: «Liv Yang Concert» n. 0560, fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18251-XV-J del 29 novembre 1989 l'artificio pirotecnico denominato: «Cono magico», fabbricato in Italia dalla ditta Viviano S.n.c. è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17446-XV-J del 3 febbraio 1990 gli artifici pirotecnici denominati: «Fiesta», «Morgan» e «Mega» che la società S.N.I. - Segnali Nautici Italiani, S.r.l. intende fabbricare nel proprio opificio sito in Roccarainola (Napoli) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella quinta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A1561

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Bona» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli n. 5802 del 28 novembre 1989, l'istituto tecnico commerciale «Bona» di Biella è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla filatura Fraver di Quaregna consistente in un televisore a colori Grundig 28 ed un video registratore Grundig 150 per un valore complessivo di L. 2.350.000 per uso didattico.

90A1579

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
2583 AL	Artioli Gabriele	Valenza
2995 AL	De Agostino Natale	Valenza
3025 AL	Tibaldi Claudio	Valenza - Frazione Villabella
3055 AL	Olly Gold di Bavastro Dario	Valenza
282 AR	O.G.A.R. di Guerra & Rossi S.n.c.	Arezzo
168 FI	Nannucci Aldo	Firenze
270 FI	Contanissi Alessandro	Firenze
555 FI	Bigi-Biagioni S.r.l.	Firenze
698 FI	Pignataro Andrea	Firenze
1068 MI	Ravelli Antonio	Legnano (Milano)
1129 MI	Malpelli e Nobile S.d.f.	Milano
1214 MI	Mioro S.r.l.	Milano
1228 MI	Besia Bruno	Milano
1429 MI	L.C. Gioielli di Corsi Luigi Gaetano	Milano
1432 MI	Tre Emme S.r.l.	Milano
278 TO	Sestini di Oderda Ada	Torino
81 TV	Boghi Valerio	Mogliano Veneto
99 UD	Callegaris Alessandro	Tricesimo
1244 VI	Meneghetti Antonio & C. S.n.c.	Rosà
1564 VI	Il Castello S.r.l.	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
1202 AL	Cop.Or. di Cellerino & Mantelli	Valenza
1265 AL	Giova di Lombardi & Martines S.n.c.	Valenza
2318 AL	FBL di Fattore A. & Barberis	Valenza
2421 AL	Ratti E. di Schiavi Ornella	Valenza
2562 AL	Intragold S.r.l.	Valenza
2736 AL	Bruelda di Brusco Elio	Valenza
26 CH	Navazio Raffaele	Chieti
94 CO	Longhi Lucio	Lecco
157 PA	Latora Calogero	Palermo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione delle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si affidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici privinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
362 AL	Ferraris Giuseppe	Valenza	2
1529 AL	Gardini & Amisano	Valenza	5
1569 AL	Bonetto Francesco	Valenza	1
1865 AL	G.Verdi & C. S.r.l.	Valenza	10
1946 AL	Ars di Abbiati & C.	Valenza	4
569 AL	G.R. Preziosi S.n.c. di Sisi Rinaldo & C.	Arezzo	1
481 Roma	S.n.c. Aelle	Roma	1

90A1578

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di gennaio 1990, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore	L. kg 14.740
punta di petto senz'osso	» 7.680

90A1581

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 concernente: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1989).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 9, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 1.4, dove è scritto: «1.4 Centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 *mW*.», si legga: «1.4 Centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 *MW*.».

90A1582

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 8 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000